



# COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Sassari 95 – c.f. 92081820901 ☎ 0794187058-59 – FAX 0794187076 – E-mail [ufficiotecnico@comune.uri.ss.it](mailto:ufficiotecnico@comune.uri.ss.it) – [Tecnicouri@pec.it](mailto:Tecnicouri@pec.it)

---

## REGOLAMENTO

### PER L'ADOZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO CON L'ENTE

(Allegato alla Delibera C.C. n. 18 del 29.07.2015 )

Regolamento per l'adozione dei cani randagi di proprietà del Comune di Uri ricoverati presso il canile convenzionato, con erogazione di un contributo a titolo di rimborso spese a favore dell'adottante.

#### CAPO I

#### NORME PER FAVORIRE L'ADOZIONE DEI CANI

##### **Art. 1 – Finalità**

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione all'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo di garantire il loro benessere, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi e di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero convenzionata con l'Ente.

##### **Art. 2 – Domanda per l'affidamento degli animali**

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da privati cittadini che ne facciano richiesta o da associazioni di volontariato/ONLUS dedite alla tutela degli animali di affezione. L'adozione sarà consentita solo a cittadini maggiorenni.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane, presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averle valutate, disporrà l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.

Il personale della struttura sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle esigenze dell'adottante, assicurando altresì l'assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.

### **Art. 3 – Requisiti per l'adozione**

I cani randagi catturati nel territorio del Comune di Uri potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
2. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
4. consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;

### **Art. 4 – Modalità dell'adozione**

Le domande di adozione presentate al Comune di Uri, verranno immediatamente inviate al gestore del canile, che fisserà gli opportuni incontri. Solo se gli incontri andranno a buon fine verrà conclusa l'adozione. Il cane adottato passerà conseguentemente nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina. Una volta avvenuta l'adozione, si potrà recedere dall'affidamento entro 10 giorni, previa comunicazione al Comune di Uri.

### **Art. 5 – Erogazione del contributo a titolo di rimborso spese**

All'adottante viene garantito un contributo forfetario di € 300,00 per le spese di mantenimento del cane.

Tale contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- la prima rata di € 120,00 a seguito dell'adozione e trascorsi i 10 giorni per il recesso;
- la seconda rata di € 180,00 non prima di mesi 3 previa dimostrazione di aver proceduto alla microcippatura e alle vaccinazioni obbligatorie;

Il contributo viene erogato per il sostenimento di spese relative ad alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni ovvero per acquisto di prodotti per il benessere dell'animale.

L'erogazione dei benefici economici cessa con la morte del cane affidato fatte salve le somme già erogate a titolo di acconto e maturate alla data di decesso del cane.

Ogni cittadino può ottenere i benefici contributivi relativi a questo progetto soltanto per un animale.

### **Art. 6 – Obblighi dell'adottante**

L'adottante si assume i seguenti obblighi:

- mantenere il cane in buone condizioni di salute e di benessere e di custodirlo presso la propria residenza o altro domicilio secondo le norme in materia di detenzione degli animali da affezione di cui alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 – Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;
- mostrare il cane al personale incaricato, nel corso degli eventuali controlli predisposti dal Comune;

- osservare integralmente tutte le disposizioni vigenti in tema di incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, stabilite dalle norme vigenti;
- circolare unitamente al cane utilizzando sempre il guinzaglio;
- adoperarsi prontamente a recuperare e smaltire le deiezioni dei propri cani, con materiale idoneo, quando circolano su aree pubbliche.

#### **Art. 7 – Controlli periodici**

Il settore competente del comune si riserva periodicamente, di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato al fine di accertare il loro corretto trattamento, anche sul piano alimentare e veterinario.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

#### **Art. 8 – Casi di interruzione nell'erogazione del contributo**

In caso di morte dell'animale il contributo forfetario non verrà erogato per la quota ancora da liquidare. In caso di gravi violazioni agli obblighi di legge o alle norme contenute nel presente regolamento, accertate anche in occasione dei controlli di cui al precedente articolo, può essere decisa dal comune, con provvedimento motivato, la revoca dell'adozione e la conseguente riconsegna dell'animale al canile, oltre alla cessazione dell'erogazione dell'eventuale rimanente rata del contributo.

#### **ART. 9 – Eventuale trasferimento dell'animale affidato**

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'ente entro e non oltre le 24h, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

#### **ART. 10 – Decesso smarrimento**

Nel caso di decesso, o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) al responsabile del servizio presso il comune. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASL.

#### **ART. 11 – Eventuale trasferimento di residenza dell'affidatario**

In caso di cambio residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Uri del nuovo domicilio e del Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale in cui è ubicato.

#### **ART. 12 – Pubblicità per l'adozione**

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, sito internet istituzionale, iniziative presso le scuole, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

## **CAPO II**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TENUTA DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 13 – Principi generali**

1. Il Comune di Uri promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale.
2. Il Comune di Uri condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela e rispetto per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

#### **Art. 14 – Divieti generali**

E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- a) di incrudelire verso animali senza necessità o di sottoporli a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche;
- b) di abbandonare gli animali domestici o comunque addomesticati;
- c) di detenere gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
- d) di far lottare gli animali fra loro e di addestrare gli animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
- e) di catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di randagismo;
- f) di detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli);
- g) di isolare gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione;
- h) di trasportare gli animali in condizioni di insicurezza per la loro integrità fisica;
- i) di catturare, uccidere e comunque di cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
- j) di depositare sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è obbligatorio apporre, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento;

#### **Art. 15 - Detenzione di animali domestici nelle abitazioni**

1. Nell'ambito urbano è consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale;
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere sottoposti a cure mediche veterinarie ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, devono accudirli e alimentarli secondo le loro esigenze fisiologiche;

4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali;
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato deve essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale;
6. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

#### **Art. 16 - Buona tenuta degli animali**

- 1) Il proprietario deve assicurare la buona tenuta dell'animale, impegnandosi a:
  - a) evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della cucciolata;
  - b) informarsi, presso il medico veterinario di fiducia o presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Sassari sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
  - c) fare intervenire il medico veterinario per gli eventuali interventi di contraccezione;
  - d) sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio;

#### **Art. 17 - Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico**

1. In tutti i luoghi aperti al pubblico, ad esempio vie, piazze, aree verdi attrezzate e comunque ove non sia espressamente vietato, i cani devono essere condotti al guinzaglio e i cani d'indole mordace, devono essere muniti di idonea museruola;
2. È obbligatorio munirsi di apposita paletta o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali.

#### **Art. 18 - Omessa custodia di cani ed altri animali**

1. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.
2. E' vietato incitare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.